

REGOLAMENTO (CEE) N. 2050/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1991

relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che la produzione di frumento duro in Grecia supera il fabbisogno di questo paese;

considerando che le possibilità di assorbimento di questa eccedenza da parte del mercato della Comunità sono molto limitate;

considerando che il mercato greco può essere alleggerito grazie all'esportazione verso i paesi terzi di parte delle eccedenze di frumento duro; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale del frumento duro, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è appropriato alla soluzione del problema in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione del frumento duro da stati membri che si trovano in una situazione di mercato radicalmente diversa da quella della Grecia;

considerando che, mancando misure adeguate, è prevedibile che in Grecia, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, siano destinati all'intervento ingenti quantitativi di frumento duro, la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato greco; che è inoltre opportuno dare a tale misure il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una restituzione il cui importo fosse determinato mediante gara e applicabile ai soli quantitativi esportati dalla Grecia può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per il frumento duro corrispondente alla qualità richiesta per essere accettata

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

all'intervento in Grecia, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/90 (4); che l'organismo competente deve accordare la conformità del frumento duro esportato a detta qualità; tuttavia, la percentuale massima di grani rotti è portata a 8 %;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione per quanto di ragione nei confronti di essa dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/85 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (5), nonché il regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86 (7);

considerando che il regolamento (CEE) n. 279/75 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che, per assicurare un uguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 300 000 t di frumento duro prodotto ed esportato dalla Grecia.

(3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

(4) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14.

(5) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.

(6) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(7) GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32.